

Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia

Requisiti per l'appartenenza al Consorzio

Premessa

L'art. 3 dello Statuto consortile definisce con chiarezza i requisiti per l'ammissione e la permanenza nella compagine sociale del Consorzio. Il comma 4 dello stesso articolo rinvia peraltro ad una delibera del Consiglio d'amministrazione la definizione delle opere fortificate di carattere storico la cui proprietà, possesso o detenzione dà diritto all'adesione al Consorzio.

Riprendendo l'intera materia, si può dire che l'appartenenza al Consorzio è soggetta al possesso dei seguenti requisiti

a) requisiti soggettivi; b) requisiti territoriali; c) requisiti tecnici.

Requisiti soggettivi

Per poter aderire al Consorzio è necessario innanzitutto essere proprietario, possessore e detentore a qualsiasi titolo di un'opera fortificata, in altri termini che svolga una funzione di controllo sul bene. Può aderire al Consorzio una persona fisica, un insieme di persone fisiche come le associazioni non riconosciute e i comitati, o una persona giuridica quale una associazione riconosciuta, una fondazione, una società commerciale, una amministrazione pubblica, un ente ecclesiastico (parrocchia, curia, abbazia). Come casi particolari si possono considerare le situazioni di comproprietario, nonché di usuario, vale a dire di utilizzatore di fatto del monumento, che abbia rapporti di parentela o affinità con il proprietario, possessore o detentore. I comuni, le province, le regioni e gli organismi di promozione turistica i quali, ancorché non proprietari, possessori o detentori del monumento, ma ospitanti nel territorio di competenza una opera fortificata, possono anche essere soci del Consorzio, in virtù delle importanti competenze che rivestono ai fini della conservazione o valorizzazione del monumento.

Requisiti territoriali

Possono aderire al Consorzio solo i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di una opera fortificata di interesse storico che si collochi: a) nel territorio della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia; b) nei territori già appartenenti al Patriarca e al Conte di Gorizia.

I confini della Patria de Friuli e anche quello della Contea devono riferirsi ad una specifica situazione territoriale che è quella in atto al momento della stipula del Trattato di Campoformido del 1797.

Questo significa che i territori non appartenenti all'attuale Friuli Venezia Giulia ma alla Patria del Friuli sono costituiti dalla parte della Provincia di Venezia che è compresa tra il Tagliamento e il Livenza, vale a dire i comuni di Portogruaro, Carole, Concordia, Fossalta, Teglio, Gruaro, Cinto, Pramaggiore, Annone Veneto, S. Michele al Tagliamento, S. Stino.

I territori non appartenenti alla Regione Friuli Venezia Giulia ma alla antica Contea di Gorizia nei confini del 1797 sono costituiti dai comuni sloveni della Valle d'Isonzo, del Collio sloveno e della Valle del Vipacco.

Requisiti tecnici

Dà titolo alla appartenenza al Consorzio una qualsiasi forma di controllo su di un castello o su altra opera fortificata di interesse storico.

Per **castello** si intende un complesso architettonico sorto nel Medioevo a scopi di difesa e di controllo di un territorio, ospitante funzioni diversa natura, ma sempre con una funzione anche residenziale. La sua configurazione attuale deve sempre prevedere qualche elemento difensivo originale, quale una torre, una feritoia, una merlatura, dei beccatelli o delle caditoie. Sono pertanto ammessi anche edifici rinascimentali o seicenteschi o settecenteschi che abbiano perso gran parte delle originarie caratteristiche difensive, ma che rispondano ad una delle seguenti condizioni: a) incorporino parti del precedente castello medioevale (murature); b) mantengano qualche originario elemento difensivo (feritoie, ecc); c) mantengano alcune caratteristiche tipologiche proprie di una struttura difensiva (torri angolari); d) sorgano in un sito che abbia mantenuto alcune caratteristiche difensive (mura di cinta, porte, fossati). E' il caso dei castelli di Udine, Susans, Trussio, Panigai, Cordovado, Spessa, Ariis, Flambruzzo e di tanti altri.

Per **opera fortificata** si intende qualsiasi elemento o complesso architettonico che abbia avuto funzioni difensive e ne conservi qualche traccia. Si tratta dei castellieri preistorici, delle torri, dei muri di cinta, delle porte, dei palazzi fortificati, delle case fortificate, delle fortezze, dei borghi fortificati.

La originaria funzione difensiva deve apparire con qualche evidenza, dalla presenza di torri o torrette, ancorché trasformate successivamente in campanili o colombaie, da merlature, mura di cinta, porte fortificate, bertesche, feritoie, beccatelli, caditoie. E' sufficiente la presenza di uno solo di questi elementi per garantirne la caratteristica di opera fortificata.

Per l'identificazione quale castello o opera fortificata si ricorre all'opera monumentale di Miotti. In caso di elementi o complessi architettonici non citati da Miotti, si tratta di ricorrere ad altre opere o di valutare caso per caso se sussistano alcune delle condizioni citate. E' indispensabile che emerga almeno un particolare di dettaglio che testimoni delle antiche funzioni difensive. Si deve quanto meno identificare la presenza di una feritoia (arciere, balestriera, archibugiera). Le arciere non devono essere confuso con mere prese d'aria di edifici adibiti a ricovero di animali.

Si ammettono solo opere fortificate preistoriche, romane, medioevali, rinascimentali e moderne, con esclusione di quelle contemporanee. Il criterio temporale è ancora quello del 1797, che può essere superato solo in caso di fortificazioni posteriori che tuttavia siano realizzate in muratura e altri materiali tradizionali, con esclusione delle opere militari contemporanee realizzate in calcestruzzo e acciaio. Sono pertanto escluse le opere fortificate della prima e seconda guerra mondiale.